

CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE

REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

**Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016
(approvato con verbale dell'assemblea del 22/10/2018)**

***[EX REGOLAMENTO CONSORTILE
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
art. 125 D.Lgs n.163/2006
(approvato con deliberazione della assemblea del 05/10/2011)]***

Sommario

SEZIONE I -DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 - PREMESSE.....	2
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	2
SEZIONE II -ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONEDI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	4
ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	4
ART. 5 -FORNITURE E SERVIZI.....	4
ART. 6 -LAVORI	7
Art. 7 -TIPOLOGIE LAVORI ESEGUIBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....	8
ART. 8 - ELENCHI DI OPERTORI ECONOMICI	9
ART. 9 - ECCEZIONI, RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLA PROCEDURA.....	9
ART. 10 - PAGAMENTI - ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE.....	10
ART. 11 - ONERI FISCALI.....	10
ART. 12 - FORMA DEL CONTRATTO	10
ART. 13 - NORME DI COMPORTAMENTO - D.LGS N. 231/2001 - L. 190/2012	11
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE.....	11

SEZIONE I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE

Il Consorzio Forestale Pizzo Badile (di seguito, Consorzio) è costituito dai comuni di Braone, Breno, Ceto, Cimbergo, Losine, Niardo, Paspardo e la Comunità montana di Valle Camonica. In quanto tale il Consorzio è tenuto al rispetto della disciplina di cui al D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 05/10/2011 il Consorzio si è dotato di un Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'art. 125 dell'allora vigente D.Lgs. 163/2006.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, aggiornato con il D.Lgs. n. 56/2017, (di seguito anche "Codice") che ha abrogato il D.Lgs. 163/2006, e per buona parte, il relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010), appare necessario procedere all'adeguamento del sopra indicato Regolamento alla nuova normativa di riferimento. Ai sensi dell'art. 29 del sopra indicato regolamento, il suo aggiornamento e approvazione spetta al Consiglio di amministrazione.

Il Consorzio procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture necessari al proprio funzionamento, nel pieno rispetto della normativa contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, improntando la propria attività negoziale all'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili ed all'espletamento del proprio oggetto sociale con la massima efficacia ed efficienza economica.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale del Consorzio, relativamente alle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, nei limiti e per gli importi di seguito indicati relativamente ai contratti **sotto soglia comunitaria**.

Il Consorzio ricorre all'indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai criteri di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia.

Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta il Consorzio avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di Lavori, la prestazione di Servizi e l'acquisizione di Forniture (di seguito anche "acquisizioni") in conformità a quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), nella sua versione aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 e dalle Linee guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC").

Il Regolamento si applicherà, altresì, con riferimento a procedure aventi ad oggetto ogni ulteriore attività comunque funzionalmente annessa, accessoria o servente a quella indicata al punto che precede.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Il Regolamento disciplina l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i "contratti sotto soglia" comunitaria. Di seguito si riporta la tipologia di contratti e il valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) quale sottosoglia e ambito di applicazione:

SERVIZI E FORNITURE:

- 1 0,00 € < € 40.000,00 art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)
- 2 40.000,00 € < € 209.000,00 art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)

LAVORI:

- 1 0,00 € < € 40.000,00 art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)
- 2 40.000,00 € < € 150.000,00 art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)
- 3 150.000 € < € 1.000.000,00 art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera c)

LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA:

- 1 0,00 € < € 40.000,00 art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)
- 2 40.000,00 € < € 150.000,00 art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)

LAVORI DI SOMMA URGENZA:

1 0,00 € <=€ 200.000,00 art. 163 D.Lgs. 50/2016

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti.

Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificialmente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

SEZIONE II -ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento è il **direttore tecnico**, il quale svolge le sue funzioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 272, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella veste di Direttore dell'esecuzione del contratto, vigila sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione degli specifici atti contrattuali.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

ART. 5 –FORNITURE E SERVIZI

Nei limiti previsti all'articolo 3 del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo le procedure che seguono:

- a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici e servizi istituzionali;
- b) manutenzione di aree verdi, e relative attrezzature, e interventi di giardinaggio in genere;
- c) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici; tinteggiatura dei locali consorziali interni ed esterni, opera da falegname;
- d) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
- e) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
- f) acquisto di generi di cancelleria, accessori d'ufficio; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio, di depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;
- g) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili;
- h) spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;
- i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- j) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;

- k) spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatari; spese per la certificazione aziendale;
- l) spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- m) servizi assicurativi, bancari e finanziari; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, polizze fidejussorie e i contratti di leasing;
- n) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- o) servizi di consulenza del lavoro, comprensivi di pratiche di assunzione/licenziamento del personale, predisposizione listini paga, prospetti costi personale, e tutto ciò che è inerente alle pratiche del lavoro;
- p) acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione e gestione di veicoli, rimorchi, materiale e attrezzature, strumenti e beni di consumo per l'espletamento dell'attività consorziale; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti e attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione e adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi;
- q) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento e attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- r) spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici; acquisto di dispositivi di protezione individuale; apparecchiature e materiali sanitari;
- s) fornitura servizi e prestazioni in materia di attività ricreative e uscite didattiche;
- t) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali;
- u) spese per la gestione e il funzionamento degli impianti per la produzione di energia;
- v) acquisto, confezione, di materiali di vestiario, equipaggiamento, tute, camici e altri indumenti da lavoro, e speciali capi di vestiario, dpi;
- w) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti e infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali e attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi e impianti telefonici ed elettronici, apparati e impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature e impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- x) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
- y) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;
- z) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso a eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici consorziali;
- aa) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- bb) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- cc) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- dd) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

- ee) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio consorziale;
- ff) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni consorziali, per un importo fino a 30.000 euro;
- gg) servizi legali;
- hh) servizi relativi alla sicurezza;
- ii) servizi tecnici;
- jj) Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle attività del Consorzio, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Sono fatti salvi gli acquisti effettuati sulla base del Regolamento per la gestione della Cassa economica entro i limiti di € 999,00;

1. Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00

Tali servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della procedura di affidamento a cura del soggetto competente, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett a) D. Lgs. 50/2016), con possibilità di una richiesta di preventivo ad almeno 2 (due) soggetti se sussistono soggetti idonei ed ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità.

2. Servizi e Forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 209.000,00

Tali servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della procedura di affidamento a cura del soggetto competente, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett b) D. Lgs. 50/2016). L'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici chiamati avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco fornitori di cui all'art. 8.

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016.

Nella Lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (ad esempio e in elenco non esaustivo):

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte -per le procedure negoziate -non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito del Consorzio dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D.

ART. 6 –LAVORI

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori nell'ambito delle soglie e sottosoglie di cui al precedente art. 3, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria, secondo le procedure che seguono:

1. Lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento, a cura del soggetto societario competente mediante: 1) affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016), con possibilità di una richiesta di preventivo ad almeno 3 (tre) soggetti se sussistono soggetti idonei ed ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità; 2) amministrazione diretta.

2. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 150.000,00

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento, a cura del soggetto societario competente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), mediante: 1) amministrazione diretta o 2) procedura negoziata

1) Sono eseguiti in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I Lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata di seguito riportata, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento. I preventivi richiesti dovranno contenere: a) i prezzi; b) le modalità di pagamento; c) ogni ulteriore elemento che, a giudizio del responsabile del procedimento, sia indispensabile. L'esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente e vantaggioso per il Consorzio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento.

2) Sono eseguite con procedura negoziata gli interventi per i quali si rende necessario, previa consultazione, l'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici. La consultazione avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco fornitori di cui all'art. 8.

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016.

Nella Lettera di invito sono specificate l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (es: condizioni di partecipazione, termini utili per ricezioni, tempistica delle prestazioni, l'elenco dei Lavori, i prezzi unitari per i Lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; le modalità di pagamento; garanzie a carico dell'esecutore etc.).

Il termine fissato -per la procedura negoziata -per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni. Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

3. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000,00

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto societario competente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuando gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economi-

co-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. La Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, è quella negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con le forme e modalità previste dal citato Decreto. La consultazione avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco fornitori di cui all'art. 8.

L'invito -che contiene gli elementi essenziali della prestazione richiesta -è rivolto, ove possibile e compatibilmente con l'oggetto del contratto a quindici (15) soggetti, se sussistenti. Tali Lavori sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra operatori economici alternativamente individuati nell'atto di approvazione della Richiesta di avvio della Procedura di affidamento. In particolare, il Responsabile del Procedimento invita, per iscritto, gli operatori economici ad inviare, entro un termine di regola non inferiore a quindici giorni, la propria migliore offerta economica o tecnico/economica, dando evidenza nell'invito delle caratteristiche della prestazione richiesta (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e dei criteri che saranno seguiti nella valutazione delle offerte, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta.

Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito del Consorzio dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida dell'ANAC.

4. Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento -ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo -informano prontamente l'Amministratore Unico sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo. L'A.U. dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro

200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 7 –TIPOLOGIE LAVORI ESEGUIBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

I lavori che possono essere eseguiti dal Consorzio Forestale Pizzo Badile in amministrazione diretta fino alla soglia di cui al precedente articolo possono essere (elenco non esaustivo):

- a) le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
- b) la realizzazione di strade forestali, interpoderali e vicinali per importi non superiori a 150.000 euro;
- c) la manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria di strade forestali, interpoderali e vicinali, secondo quanto definito dall'art. 71 del R.R. 5/2008 e successive modifiche;
- d) lo sgombero della neve;
- e) lo spurgo delle cunette, le piccole riparazioni ai manufatti;
- f) la manutenzione di barriere e protezioni stradali;
- g) la manutenzione e il rifacimento degli acquedotti agricoli, delle fontane, delle fognature ai fini rurali e agricoli;
- h) le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondatai;
- i) la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali con destinazione prevalentemente agricola;
- j) i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;
- k) i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- l) ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo e il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
- m) i lavori di utilizzazione forestale e relative operazioni (taglio, esbosco, trasporto, cippatura, ecc.) per importi non superiori a 150.000 euro;

- n) manutenzione aree verdi, parchi giochi, ciclovie;
- o) lavori di manutenzione forestale così come definiti dalla l.r. 31/2008 art. 54 comma 9 e dall'art. 2 del Regolamento Regionale n°8 del 27/09/2010 e successive modifiche;
- p) Qualsiasi altro lavoro attinente allo scopo e attività del Consorzio previsto dal vigente statuto e fino alla soglia dei 150.000 €.

ART. 8 – ACCORDI QUADRO

Il Consorzio forestale ha facoltà di concludere accordi quadro aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori di manutenzione. Sono ammessi accordi quadro ad oggetto misto. Non sono ammessi accordi quadro per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. I soggetti con cui stipulare gli accordi quadro aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, sono individuati mediante esperimento di una delle affidamento procedure previste dagli articoli 5 e 6, nel rispetto delle soglie di importo definite nei medesimi articoli.

Gli accordi quadro possono essere conclusi con uno o più operatori economici.

Nel caso in cui un accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati sull'accordo quadro sono aggiudicati direttamente all'operatore economico individuato nei limiti ed alle condizioni fissate nell'accordo quadro medesimo. Nel caso in cui un accordo quadro sia concluso con più di un operatore economico, il numero degli operatori economici deve essere almeno pari a tre, ove esista un siffatto numero di operatori che soddisfino i criteri di selezione. Gli appalti basati su un accordo quadro con più operatori economici, sono aggiudicati, di norma, senza nuovo confronto competitivo, secondo il criterio della rotazione per la scelta dell'operatore economico di volta in volta affidatario. Tuttavia, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni necessarie per l'espletamento dell'appalto, il Consorzio forestale Pizzo Badile provvederà ad esperire un apposito confronto concorrenziale tra gli operatori economici facenti parte dell'accordo quadro. Gli accordi quadro possono avere durata massima di otto anni. È vietato il ricorso agli accordi quadro per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

ART. 9 – ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

L'affidatario di Lavori, Forniture e Servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Il Consorzio può formare elenchi di fornitori per gli affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma secondo le modalità descritte in apposita procedura.

In tutti i casi in cui la legge e il presente Regolamento lo consentano, il Consorzio potrà individuare i contraenti tra quelli iscritti in appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti facenti richiesta.

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l'affidamento delle acquisizioni per i "contratti sotto soglia" o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dal Consorzio.

Salvo quanto sopra esposto, Il Consorzio potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul sito del Consorzio ed eventualmente in Albo pretorio dei propri soci per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta

Gli elenchi fornitori tengono conto, nei limiti delle funzioni proprie di Consorzio delle Linee Guida dell'ANAC in materia.

ART. 10 – ECCEZIONI, RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

Il presente Regolamento per effetto dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016, non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:

- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servi-

zi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- concernenti i contratti di lavoro;

Inoltre il presente Regolamento non si applica:

- all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile, fermo restando quanto disposto dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenze approvato con determina dell'A.U. n. 3 del 08.04.2016;

- agli acquisti effettuati sulla base del Regolamento per la gestione della Cassa economale entro i limiti di € 999,00.

Il Consorzio si riserva in ogni caso di:

- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all'oggetto sociale e diverso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento;

- applicare le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.

Nessun intervento potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarre l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge.

Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;

- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese.

ART. 11 – PAGAMENTI – ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE

Le fatture sono liquidate dal Consorzio con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

ART. 12 – ONERI FISCALI

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

ART. 13 – FORMA DEL CONTRATTO

I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore ai 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, fatta salva l'eventuale approvazione e gli altri controlli previsti dalle norme proprie del Consorzio ad esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti.

Il contratto o la lettera – contratto dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

ART. 14 – NORME DI COMPORTAMENTO – D.LGS N. 231/2001 – L. 190/2012

L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti del Consorzio, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.

Le imprese partecipanti alle gare sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento -o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dal Consorzio si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente. L'impresa ha l'obbligo di segnalare al Consorzio qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione. Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto della normativa vigente.

La violazione delle norme contenute nel presente codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 predisposto dal Consorzio, obbligando lo stesso esecutore ad accettarlo ed osservarlo – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine).

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è l'aggiornamento normativo del regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci del 05/10/2011, come previsto dal tale regolamento è demandato all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Tale nuovo regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e a decorrere da tale data, sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare in materia.

Qualsiasi ulteriore rettifica al presente regolamento a seguito di modifiche normative regionali/nazionali in materia, sarà adottata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

